



COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 3 |
| ART - 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO..... | 3 |
| ART - 2 AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| ART - 3 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ... | 3 |
| ART - 3-BIS CATEGORIA DELLA LOCALITA' | 3 |
| ART - 4 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI..... | 4 |
| ART - 5 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI..... | 6 |
| ART - 6 PROWEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI | 6 |
| ART - 7 LIMITAZIONI E DIVIETI | 7 |
| ART - 8 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI | 7 |
| CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 7 |
| ART - 9 OGGETTO..... | 7 |
| ART - 10 SOGGETTO PASSIVO | 7 |
| ART - 11 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA | 8 |
| ART - 12 TARIFFE..... | 8 |
| ART - 13 AFFISSIONI DIRETTE | 8 |
| ART - 14 DICHIARAZIONE | 8 |
| ART - 15 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA | 9 |
| ART - 16 RIMBORSI | 9 |
| ART - 17 ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA..... | 9 |
| ART - 18 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA | 10 |
| ART - 19 ESENZIONI D'IMPOSTA | 10 |
| CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 11 |
| ART - 20 OGGETTO | 11 |
| ART - 21 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI | 11 |
| ART - 22 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 11 |
| ART - 23 MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 11 |
| ART - 24 RIDUZIONI DEL DIRITTO | 12 |
| ART - 25 ESENZIONI DAL DIRITTO | 13 |
| ART - 26 PAGAMENTO DEL DIRITTO | 13 |
| CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI | 13 |
| ART - 27 SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI | 13 |
| ART - 28 SANZIONI AMMINISTRATIVE | 14 |
| ART - 29 GESTIONE DEL SERVIZIO..... | 14 |
| ART - 30 NORME FINALI | 15 |
| ART - 31 ENTRATA IN VIGORE | 15 |
| DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20.02.2006: | 16 |
| ALLEGATO SUB "A": | 20 |
| ALLEGATO SUB "B": | 20 |

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART - 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 137 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART - 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Castions di Strada sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/1993.

ART - 3 **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune con popolazione residente di n. 3.799 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica è classificato nella classe V.

ART - 3-BIS **CATEGORIA DELLA LOCALITA'** *(Art. 4 D.Lgs. 507/93)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, al flusso di pubblico ed alla densità di traffico veicolare, individuate nella planimetria (allegato sub A), e precisamente:

CATEGORIA SPECIALE:

- a) una fascia di ml. 10,00 dal ciglio stradale su entrambi i lati per le seguenti arterie:
 - l'intero tratto della S.S. 252 (Napoleonica) ricadente nel territorio comunale di Castions di Strada dal Km. **13+300** al Km **18+700**;
 - l'intero tratto della S.S. 353 (Udine-Muzzana del Turgnano) ricadente nel territorio comunale di Castions di Strada, dal Km **15+500** al Km. **24+100**, con esclusione del tratto ricadente in centro abitato e precisamente dal Km. **16+400** al Km. **18+600**;
- b) una fascia di ml. 10,00 dal ciglio stradale sul solo lato nord per la seguente arteria:
 - l'intero tratto della S.S. 14 ricadente nel territorio comunale di Castions di Strada dal Km. 94+300 al Km. 95+700;

CATEGORIA NORMALE: area non compresa nella delimitazione della categoria speciale.

2. Nelle località di categoria speciale si applica l'aumento tariffario del 100 (cento) per cento.
3. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" esistente nel territorio comunale, delimitata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come da certificazione del competente Ufficio Tecnico Comunale che ne costituisce parte integrante sub B).
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

ART - 4

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 50711993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

PUBBLICHE AFFISSIONI

Pannelli a muro e plance murali

Quantità: mq. **48**

PUBBLICITA'

ORDINARIA ANNUALE:

- Bacheca – vetrina
- Barometro – Termometro
- Cartello su transenne spartitraffico
- Cavalletto portagomme
- Cavalletto portalattine
- Cavalletto pubblicitario
- Cestino portarifiuti
- Colonnina carburante
- Cristallo
- Specchio
- Disco
- Estrattore Olio
- Festone di bandierine
- Frangia – Mantovana – Tenda
- Freccia
- Scritta o altri segni grafici
- Orologio pubblicitario

-
- Palina
 - Sagomato – Scat – Bid – Pallonc. ecc.
 - Striscione – Tela – Band – Gonfalone
 - Targa – Tabella
 - Targa prodotti con prezzi
 - Decalcomania su vetrina o porta
 - Distributore prodotti
 - Espositore portaoggetti
 - Portamanifesti
 - Cassonetto
 - Colonnina carburante
 - Globo
 - Lanterna
 - Scritta con altri segni grafici
 - Orologio pubblicitario
 - Palina
 - Tettoia
 - Bacheca – vetrina
 - Distributore prodotti
 - Teleposter

PUBBLICITA' ILLUMINATA ANNUALE

- Targa – Tabella
- Cartello
- Tenda – Frangia – Mantovana
- Scritta o altri segni grafici

PUBBLICITA' SU MEZZI POLIFACCIALI (Lanterna, Orologio, Cubo, ecc.)

- Ordinaria
- Luminosa
- Illuminata

PUBBLICITA' SU AUTOMEZZI PRIVATI

- Autom. superiore ai 30 q.li di port.
- Rimorchio di Autom. superiore ai 30 q.li di port.
- Autom. inferiore ai 30 q.li di port.
- Rimorchio di Autom. inferiore ai 30 q.li di port.
- Motocarro
- Rimorchio di Motocarro

IMPIANTI PUBBLICI

- a) **Destinati** ad affissioni di natura istituzionale , sociale o comunque prive di rilevanza economica : pari al **10%** della quantità degli impianti;
- b) **Destinati** ad affissioni di natura commerciale: pari all'**80%** della quantità degli impianti;
- c) **Destinati a soggetti privati: pari al 10% della quantità degli impianti**

ART - 5 **PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

In esecuzione del disposto del 3° comma dell'art. 3 del D. Lgs 507193 in merito alla realizzazione del piano generale degli impianti, questa Amministrazione Comunale ritiene che gli impianti sopra individuati siano sufficienti e rispondano alle necessità locali, per cui non intende variare la situazione esistente.

ART - 6 **PROVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, Impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune:

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito alle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo (1)

(1) Se adottato.

ART - 7
LIMITAZIONI E DIVIETI

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e comunque tenendo presente quanto stabilito in materia dal Codice Stradale e D. P. C. M. 01.03.1991.

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora , limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici e, limitatamente al tempo di celebrazione delle funzioni, nei pressi dei luoghi di culto.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini ed oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale e su conforme parere favorevole dell'ente proprietario della strada.

ART - 8
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART - 9
OGGETTO

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche , diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini **dell'imposizione** si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART - 10
SOGGETTO PASSIVO

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART - 11
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario

ART - 12
TARIFFE

Le tariffe della imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

ART - 13
AFFISSIONI DIRETTE

Il Comune di Castions di Strada stabilisce di destinare una superficie complessiva pari al 10% del totale degli impianti esistenti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 commi 1 e 4 del D. Lgs 507/1993.

ART - 14
DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato

per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART - 15 **PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D. Lgs 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso le Tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

Nel caso di affissioni di manifesti, all'atto del pagamento dell'imposta, sugli stessi sarà apposto a cura del Comune, oppure del concessionario del servizio se il servizio è affidato in concessione un timbro recante la data di scadenza. In assenza di tale timbro l'affissione si considera abusiva.

ART - 16 **RIMBORSI**

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART - 17 **ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA**

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per al riscossione coattiva dell'imposta dovuta si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D. Lgs 507/1993.

ART - 18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART - 19
ESENZIONI D'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

-
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/93;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua fini di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART - 20 **OGGETTO**

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART - 21 **SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**

Il Comune di Castions di Strada, con popolazione al 31.12.1991 n. 3.799 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 46 (mq. 12 per mille abitanti).

ART - 22 **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale:

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART - 23 **MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a

disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta. Il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 07 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART - 24 **RIDUZIONI DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 50711993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART - 25
ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART - 26
PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto, sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art 15 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART - 27
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 14 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta una soprattassa del 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto

essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART - 28 **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodi, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART - 29 **GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni dei D. Lgs 50711993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART - 30
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano , in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

Viene abrogato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 27.02.1986;

ART - 31
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs 15.11.1993, n. 507, si applicano con decorrenza dal **1° gennaio 1995**.

Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2006:

COPIA

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Provincia di Udine

**Estratto dal
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza Straordinaria in Prima - Seduta Pubblica

Numero 6 Del 20-02-06

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DI-
RITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. INDIVIDUAZIONE
DI CATEGORIA SPECIALE.**

L'anno **duemilasei** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **19:30** nella Casa comunale.

Con appositi avvisi recapitati, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|---|
| NARDINI ROBERTO | P | CAMPESE GIOVANNI | P |
| ROMANESE SOFIA | P | PONTE ANSELMO | P |
| GLOAZZO PAOLO | P | FRANCESCHINIS MAURO | P |
| BONUTTO DARIO | P | PIAZZA LUGINO | P |
| ZANELLO LEONARDO | P | D'AMBROSIO ROSA | P |
| TURCO ORIETTA | P | TOMASIN FRANCO | P |
| STRIZZOLO BRUNO | P | CANTARUTTI FABIO | P |
| D'AMBROSIO BEATRICE | P | SABBADINI MILENA | P |

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LISI MARIA GRAZIA

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.NARDINI ROBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto sopra indicato ed assumere i provvedimenti relativi.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. INDIVIDUAZIONE DI CATEGORIA SPECIALE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il Decreto Sindacale n. 05/2005 del 01.07.2005 con il quale veniva attribuita la titolarità della P.O. n. 1
VISTO che con deliberazione consigliere n. 63 del 30.11.1995 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritto sulle Pubbliche Affissioni ed effettuazione del servizio;

VISTO l'art. 10, comma 1, lettera b), della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui viene estesa a tutte le classi di Comuni la possibilità di suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale;

CONSIDERATO che il territorio comunale di CASTIONS DI STRADA è interessato da zone rilevanti per flusso di traffico e per flusso di pubblico nelle quali è possibile individuare la località di "categoria speciale" e, ciò, anche al fine di mantenere almeno costante il gettito del tributo già limitato dal 01/01/2002 per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c), della citata Legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) che aggiunge all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis recante l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità a favore delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

VISTA la delibera giunta n. 6 del 18.01.2006 con la quale venivano determinate le aliquote per l'anno 2006 e con la quale venivano date disposizioni per la individuazione della categoria speciale;

RITENUTO che l'aumento tariffario per la categoria speciale possa essere determinato nella misura del **100% (centopercento)** della tariffa normale;

ATTESO che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, diritto sulle Pubbliche Affissioni ed effettuazione del servizio deve essere integrato mediante l'introduzione del seguente articolo:

ART. 3-BIS
CATEGORIA DELLA LOCALITA'
(Art. 4 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, al flusso di pubblico ed alla densità di traffico veicolare, individuate nella planimetria (allegato sub A), e precisamente:

CATEGORIA SPECIALE:

- a) una fascia di ml. 10,00 dal ciglio stradale su entrambi i lati per le seguenti arterie:
- l'intero tratto della S.S. 252 (Napoleonica) ricadente nel territorio comunale di Castions di Strada dal Km. **13+300** al Km. **18+700**;
 - l'intero tratto della S.S. 353 (Udine-Muzzana del Turignano) ricadente nel territorio comunale di Castions di Strada, dal Km. **15+500** al Km. **24+100**, con esclusione del tratto ricadente in centro abitato e precisamente dal Km. **16+400** al Km. **18+600**;
- b) una fascia di ml. 10,00 dal ciglio stradale sul solo lato nord per la seguente arteria:
- l'intero tratto della S.S. 14 ricadente nel territorio comunale di Castions di Strada dal Km. **94+300** al Km. **95+700**;

CATEGORIA NORMALE: area non compresa nella delimitazione della categoria speciale.

2. Nelle località di categoria speciale si applica l'aumento tariffario del 100 (cento) per cento.
3. La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" esistente nel territorio comunale, delimitata ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come da certificazione del competente Ufficio Tecnico Comunale che ne costituisce parte integrante sub B).
4. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva stabilita nel presente Regolamento.

RILEVATO che deve anche essere approvata la bozza di dichiarazione da farsi a cura del responsabile del settore tecnico-urbanistico che si allega sub B);

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo I;
VISTO il vigente Statuto Comunale
VISTO l'art. 42, 2^a comma, lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

- di assumere determinazioni in ordine all'approvazione dell'aggiunta dell'art. 3-bis al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni ed effettuazione del servizio, e della bozza di dichiarazione da farsi a cura del responsabile del settore tecnico-urbanistico che si allega sub B), come indicato in premessa;

- di approvare la planimetria che individua la località di categoria speciale, allegata alla presente deliberazione, sub. A), quale parte integrante e sostanziale del suindicato regolamento;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO
ALLA REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 DEL
D. L.GVO 267/2000

F.to: Istruttore Direttivo
Odalgo CODARIN

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE la soprariportata proposta di deliberazione, e relativi allegati, i cui contenuti vengono dal Sindaco illustrati;

UDITI:

Cons. TOMASIN: ritiene che ci dovrebbe essere in paese cartellonistica da riservarsi alla pubblicizzazione delle iniziative delle varie Associazioni, che ne verrebbero così agevolate, come accade in diversi comuni vicini. Quindi fa cenno a quanto riferitogli in merito alle difficoltà che si incontrano a mettere insegne nel centro.

SINDACO: In sede di rivisitazione dell'appalto delle Pubbliche affissioni è stato raggiunto un accordo per l'installazione di impianti pubblicitari e se ne parlerà anche in seguito, quando verrà illustrato il bilancio. Relativamente alle insegne nel centro storico, queste sono relative alle insegne luminose che soggiacciono a dei vincoli stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Quindi non registrando più alcuna richiesta di intervento dispone procedersi a votazione per l'approvazione della proposta in oggetto, presentata dal competente responsabile del procedimento;

Presenti nr. 16 Votanti nr. 11 Astenuti nr 5 (Piazza, D'Ambrosio Rosa, Cantarutti, Tomasin, Sabbadini);

CON VOTI favorevoli 11 resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulle Pubblicità e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni ed effettuazione del servizio, con l'art. 3-bis in proposta riportato, che si intende qui integralmente riportato ed approvato, unitamente agli allegati citati nell'articolo stesso;
2. di dichiarare, con voti favorevoli 11, Astenuti nr 5 (Piazza, D'Ambrosio Rosa, Cantarutti, Tomasin, Sabbadini) resi con separata votazione, il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/03.

MGL/

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to NARDINI ROBERTO

Il Consigliere Anziano
F.to ROMANESE SOFIA

Il Segretario Comunale Comunale
F.to Dott.ssa LISI MARIA GRAZIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 / 19 della L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente
vi rimarrà dal 24-02-2006 al 11-03-2006.

Data 24-02-2006

L'Impiegato Addetto
F.to

Reg.Publ.nr.

Copia conforme all'originale, ai sensi della Legge 15/68 e succ. modifiche

Data

L'Impiegato Addetto

Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell'art.1 della L.R. n.21/2003 il 24-02-2006
Prot. n.

Atto di Consiglio Comunale n. 6 del 20-02-2006 Pag. n.4COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

Allegato sub "A":

Viste le ampie dimensioni della planimetria, la stessa è consultabile presso il Comune di Castions di Strada;

Allegato sub "B":

Allegato sub B) alla proposta di deliberazione C.C. n. 8 del 10.02.2006

,ll

In base alla delimitazione dei "centri abitati" esistenti nel territorio comunale approvata, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), con atto G.M. n. 191 del 03.06.1993 si è provveduto alla individuazione della superficie complessiva da destinare a categoria speciale in base all'art. 4 del D.Lgs. n. 507/93.

Tenuto conto che la categoria speciale non deve superare complessivamente il 35% della superficie dei "centri abitati", di conseguenza si sono definite le seguenti superfici:


| | |
|---|---------------|
| CENTRI ABITATI | MQ. 3.818.179 |
| CATEGORIA SPECIALE (massimo 35% di <u>3.818.179</u>) | MQ. 1.336.363 |

VERIFICA DELLE SUPERFICI

| | |
|---|---------------|
| Sup. massima consentita per la categoria speciale | MQ. 1.336.363 |
| Totale superficie categoria speciale | MQ. 264.000 |
| Differenza | MQ. 1.072.363 |

SI CERTIFICA

che la superficie della categoria speciale in progetto corrisponde ad una percentuale del 6,91% ampiamente inferiore alla superficie massima consentita per legge.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL TITOLARE DI P.O.N.3
F.to Geom. Mario GEREMIA